



26085/19

## LA CORTE DI CASSAZIONE

## SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Divorzio  
Assegno

Composta da:

Dott. Francesco Antonio Genovese

- Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

R.G.N.

Dott. Antonio Pietro Lamorgese

- Consigliere -

28466/17

Dott. Loredana Nazzicone

- Consigliera -

Dott. Rosario Caiazzo

- Consigliere -

Cron. 26085

ha pronunciato la seguente

Rep.

## O R D I N A N Z A

Ud. 5/02/19

sul ricorso proposto da

GT

, rappresentato e difeso, giusta mandato in

calce al ricorso dall'avv. Carlo Piazza (fax n. X

p.e.c. X

) con domicilio eletto

in Roma, via Ludovisi 35, presso l'avv. Massimo Lauro (p.e.c.

X

, fax X ), il

quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al

ricorso al fax e all'indirizzo p.e.c. suindicato;

- ricorrente -

nei confronti di

SP

;

- intimata -

1235  
2019

avverso la sentenza n. 929/2017 della Corte di appello di

Torino emessa il 21.4.2017 e depositata il 27.4.2017 R.G.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
☒ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☐ imposto dalla legge

C.U.



n.1739/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Si controverte sul diritto della sig.ra SP

a percepire l'assegno divorzile di 200 euro mensili disposto dal Tribunale di Novara e confermato dalla Corte di Appello di Torino che ha altresì respinto l'appello incidentale della sig.ra SP diretto a ottenere l'elevazione dell'ammontare dell'assegno a 450 euro.

2. La Corte di Appello ha fatto riferimento alla conservazione del tenore di vita come criterio che legittima la richiesta dell'assegno divorzile ma ha anche rilevato che la sig.ra\_\_ SP svolge attività lavorativa occasionale dopo il suo licenziamento ed è costretta a pagare un canone di locazione mensile di 400 euro in quanto la casa familiare è abitata dal sig. GT insieme al figlio. Inoltre entrambi gli ex-coniugi sono obbligati in pari misura al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente.

3. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 c. 6 della legge n. 898/70 e l'omesso esame di fatti decisivi non avendo la Corte di Appello rilevato la piena capacità lavorativa e l'autosufficienza economica della ex moglie.



RITENUTO CHE

4. Il ricorso deve essere respinto. Sebbene la Corte di appello, nel riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, abbia fatto riferimento al criterio del mantenimento pieno o tendenziale del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, già superato dalla sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, tuttavia ha esposto in motivazione una serie di circostanze che rendono compatibile con il successivo orientamento delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (*sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018*) il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e la sua determinazione nella misura di 200 euro mensili. Anche a ritenere provato l'ammontare del reddito mensile che, secondo il ricorrente, la sua ex moglie ritrae dalla sua attività di collaboratrice domestica si tratta pur sempre di attività irregolare e discontinua che impone una destinazione di parte del reddito al risparmio e che subisce una ulteriore e sensibile decurtazione per effetto della necessità di versare un canone di locazione pari al 40% circa del reddito da lavoro imputato dall'odierno ricorrente. A ciò si aggiunga l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio e alle spese straordinarie nella misura del 50%. Per altro verso lo stesso ricorrente riconosce di percepire una pensione mensile di 1.600 euro e di disporre della casa familiare dove abita insieme al figlio. La determinazione di un assegno mensile di





200 euro è quindi manifestamente inadeguata a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma assolve piuttosto alla funzione di garantire alla intimata una capacità economica sufficiente a consentirle una vita dignitosa che le sarebbe preclusa se dovesse fare affidamento sulla sua sola capacità lavorativa. Inoltre non può non tenersi conto dei vari criteri indicati dall'art. 5 c. 6 della legge n. 898/1970 secondo la linea interpretativa adottata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Nella specie sia la valutazione





comparativa delle situazioni economiche delle parti, sia quella della durata del matrimonio (14 anni) e dell'età della beneficiaria (che è nata l'8 gennaio del 1962), sia l'incontestato contributo alla vita familiare mediante l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra SP e la cura destinata alla crescita del figlio e al ménage comune, conducono a ritenere pienamente adeguato e compatibile con le condizioni economiche del sig. T il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, in favore della ex moglie, con una valutazione del *quantum* sostenuta da una motivazione adeguata e compatibile con la giurisprudenza di legittimità successiva all'abbandono del criterio della conservazione almeno tendenziale del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

5. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 per ciò che concerne l'obbligo del ricorrente di corrispondere una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 15 OTT 2019



Il Funzionario Giudicante  
Giuseppe CDB

*[Signature]*